



STATUTO ACAM

1. Disposizioni generali

Denominazione natura e sede

Art. 1

Con la denominazione di "Associazione per la cura e l'assistenza a domicilio nel Moesano" (in seguito brevemente ACAM) in base all'articolo 12 della legge cantonale sull'igiene pubblica e all'articolo 31 della legge cantonale sulla cura degli ammalati si è costituita un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

L'ACAM è aconfessionale, apartitica, non ha fini di lucro e ha la sua sede presso l'amministrazione.

Scopo

Art. 2

L'ACAM organizza e gestisce i servizi Spitex di base: cure a domicilio, aiuto domestico, assistenza e servizio pasti nel Moesano.

L'ACAM può gestire un centro diurno terapeutico e può pure offrire servizi complementari anche non previsti dalla legge.

L'ACAM ha lo scopo di consentire la permanenza a domicilio delle persone residenti nel Moesano confrontate a malattia, infortunio, disabilità, maternità, vecchiaia o difficoltà socio-familiari, offrendo loro le necessarie prestazioni.

Per l'organizzazione dei servizi offerti dall'ACAM fanno stato:

- la legge cantonale sulla cura degli ammalati e le relative ordinanze d'esecuzione;
- le direttive cantonali per l'offerta di servizi di cura e assistenza a domicilio e per la gestione di strutture stazionarie quali un centro diurno terapeutico;
- il Concetto Spitex del Moesano;
- il Mandato di prestazioni con i Comuni del Moesano.

Terminologia

Art. 3

Le denominazioni espresse nel presente statuto valgono per persone sia di sesso femminile sia di sesso maschile.

Soci

Art. 4

Sono soci ACAM i Comuni del Moesano. Possono inoltre essere soci altri enti pubblici e privati, nonché persone fisiche.

L'ammissione avviene da parte del Comitato.

I Comuni soci possono dimettersi per la fine di un anno civile con il preavviso scritto di un anno. Gli altri soci possono dare la disdetta per la fine di un anno civile con il preavviso scritto di un mese.

I soci che non pagano la tassa sociale sono esclusi dal Comitato. Contro la decisione d'esclusione il socio può ricorrere all'Assemblea sociale.

2. Organizzazione

Disposizioni generali

Art. 5

Organi

Gli organi dell'ACAM sono:

- l'Assemblea;
- il Comitato;
- la Commissione di revisione.

Art. 6

Eleggibilità

Nel Comitato e nella Commissione di revisione possono essere eletti tutti i soci o rappresentanti degli enti soci ad eccezione dei collaboratori ACAM e dei loro parenti e affini in linea diretta.

Art. 7

Carica

Il periodo di carica del Comitato e della Commissione di revisione è fissato in quattro anni.

Art. 8

Esclusione e ricusa

Parenti e affini in linea diretta, fratelli e sorelle, coniugi e persone che vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto, non possono essere contemporaneamente membri del Comitato o della Commissione di revisione.

Un membro del Comitato deve ricusarsi nella deliberazione e nella votazione su una pratica, se egli stesso, oppure una persona che si trova con lui in stato di esclusione vi ha un interesse personale diretto.

Assemblea

Art. 9

Compiti e competenze

All'Assemblea spettano i seguenti compiti e competenze:

1. La nomina del presidente e dei membri del Comitato.
2. La nomina dei membri della Commissione di revisione.
3. L'approvazione della relazione annuale, dell'ultimo verbale, del bilancio, del conto economico e del preventivo annui.
4. La determinazione della tassa sociale.
5. L'approvazione delle spese non contenute nel preventivo che superano le competenze finanziarie del Comitato.
6. La determinazione degli onorari del Comitato e della Commissione di revisione.
7. L'approvazione del regolamento d'esercizio.
8. L'approvazione del Mandato di prestazioni con i Comuni.
9. La revisione dello Statuto.
10. L'accettazione di proposte del Comitato e dei soci.
11. La decisione in merito ai ricorsi contro la mancata ammissione o l'esclusione di soci.
12. Lo scioglimento dell'ACAM.

All'Assemblea spettano tutti i compiti non espressamente riservati ad altri Organi.

Riunioni e convocazioni

Art. 10

L'Assemblea è l'Organo supremo dell'ACAM.

L'Assemblea è convocata dal Comitato secondo le necessità, ma almeno due volte l'anno: entro fine anno per l'approvazione del preventivo ed entro fine maggio per l'approvazione dei conti d'esercizio e del bilancio dell'anno precedente.

Su richiesta scritta di tre Municipi di Comuni soci oppure di 1/5 degli altri soci il Comitato è tenuto a convocare entro 60 giorni un'Assemblea straordinaria.

La convocazione, comprendente l'ordine del giorno, va spedita ai Comuni, ai soci e pubblicata sul sito ACAM almeno tre settimane prima della data fissata per l'Assemblea.

I soci possono richiedere la documentazione per l'Assemblea presso l'amministrazione.

Assemblee urgenti possono essere eccezionalmente convocate due settimane prima. Anche in questo caso la convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

Presidenza

Art. 11

L'Assemblea è diretta dal presidente del Comitato, in sua assenza dal vice-presidente.

Gli scrutatori sono designati di volta in volta dall'Assemblea.

Competenze di decisione

Art. 12

Ogni Assemblea regolarmente convocata è competente a decidere.

Diritto di voto

Art. 13

Ogni socio o ente di diritto privato ha diritto a un voto.

Ai Comuni soci compete il seguente diritto di voto:

- fino a 300 abitanti 1 voto
- fino a 500 abitanti 2 voti
- fino a 1'000 abitanti 3 voti
- fino a 2'000 abitanti 5 voti
- oltre 2'000 abitanti 6 voti

Per il numero degli abitanti fa stato l'ultima statistica ufficiale disponibile. Il numero dei voti dei Comuni rimane invariato per l'intero periodo di carica degli organi dell'ACAM.

Ogni delegato dei Comuni può esprimere al massimo 2 voti.

Ordine del giorno

Art. 14

L'Assemblea è competente a decidere solo in merito alle trattande all'ordine del giorno.

Nomine

Art. 15

Le nomine hanno luogo in modo palese; se richiesto dalla metà dei presenti, si procede con voto segreto. È eletto al primo scrutinio chi raggiunge la maggioranza assoluta di voti. La maggioranza è determinata dalla metà del numero dei voti emessi più uno. Nel secondo scrutinio vale la maggioranza relativa. A parità di voti decide la sorte.

Se il numero dei candidati proposti corrisponde al numero dei seggi la nomina avviene tacitamente.

Votazioni

Art. 16

Le votazioni hanno luogo in modo palese; se richiesto dalla metà dei presenti, si procede con voto segreto. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Una decisione dell'Assemblea può essere riesaminata in ogni tempo, riservati i diritti di terzi. Prima della decorrenza di un anno dall'entrata in vigore di una decisione si entrerà nel merito di una domanda di riesame solo se richiesta da due terzi dei voti presenti. Se la domanda di revisione è accolta, una proposta è sottoposta all'assemblea successiva da parte del Comitato.

Verbale

Art. 17

Il verbale viene tenuto dal segretario del Comitato. In sua assenza il Comitato designa un sostituto.

Il verbale va sottoposto per approvazione all'Assemblea successiva.

Publicazione delle decisioni

Art. 18

Tutte le decisioni dell'Assemblea sociale sono pubblicate sul sito dell'ACAM e comunicate ai Comuni.

Comitato

Art. 19

Composizione

Il Comitato si compone del presidente, del vice-presidente e di tre membri.

Il Comitato si costituisce da sé.

Tutti i membri sono rieleggibili.

Art. 20

Compiti e competenze

Il Comitato è l'Organo esecutivo dell'ACAM. Esso dirige e sorveglia l'attività dell'ACAM in rispetto delle leggi, ordinanze e direttive cantonali concernenti i servizi Spitex, del Concetto Spitex del Moesano e del Mandato di prestazioni dei Comuni.

Al Comitato spettano i seguenti compiti e competenze:

1. la convocazione dell'Assemblea sociale e la preparazione dell'ordine del giorno;
2. l'allestimento della relazione annuale, del bilancio, del conto economico e del preventivo;
3. la determinazione delle tariffe delle prestazioni di aiuto domestico e assistenza, dei pasti distribuiti, della partecipazione degli utenti alle prestazioni di cura e della tariffa giornaliera per l'assistenza e la pensione al centro diurno;
4. l'assunzione del personale Spitex, del direttore, del responsabile del centro diurno e la determinazione della retribuzione in base alle direttive cantonali, l'approvazione dei capitolati d'onere;
5. il conferimento di incarichi e la stipulazione di contratti;
6. la rappresentanza dell'ACAM nei confronti della Federazione Spitex cantonale (SVG);
7. la decisione di ammissione e di espulsione di soci;
8. la decisione circa le spese indispensabili e urgenti non preventivate fino ad un massimo di fr. 50'000.- per lo stesso oggetto, rispettivamente fr. 15'000.- per spese che si ripetono annualmente;
9. l'esecuzione delle decisioni assembleari e degli affari correnti;
10. la gestione del patrimonio dell'ACAM e la ricerca dei mezzi finanziari per conseguire gli obiettivi fissati;
11. la promozione di proposte di attività e progetti;
12. l'approvazione di regolamenti, escluso il regolamento d'esercizio.

Art. 21

Sedute

Il Comitato è convocato in seduta a dipendenza delle necessità, dal presidente o dal suo vice. Se due membri del Comitato lo esigono, il presidente è obbligato a convocare una seduta straordinaria entro 30 giorni. La convocazione avviene per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno. Il direttore partecipa alle sedute, con diritto di voto consultivo.

Art. 22

Validità delle decisioni

Il Comitato è competente a decidere se sono presenti almeno tre membri.

Art. 23

Nomine e votazioni

Per ogni decisione occorre la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti decide il presidente, nel caso di nomine, la sorte.

Ogni membro è obbligato ad esprimere il suo voto. Restano riservate le disposizioni sulla ricusa.

Art. 24

Verbale

Viene redatto un verbale di ogni seduta. Questo va presentato alla seduta successiva per l'approvazione.

Art. 25

Visione verbali

Può prendere visione dei verbali del Comitato soltanto chi dimostra un interesse tutelabile. In tal caso può essere consegnato un estratto.

Art. 26

Rappresentanza dell'ACAM

Il Comitato rappresenta l'ACAM davanti a terzi e ai tribunali. L'ACAM è legalmente vincolata dalla firma collettiva a due del presidente o del vice- presidente con quella del segretario o del direttore del servizio.

Commissione di revisione

Art. 27

Composizione e compiti

La Commissione di revisione si compone di tre membri diretti e di due supplenti. Si costituisce da sé. La Commissione di revisione ha il compito di esaminare e di controllare annualmente i conti e l'amministrazione dell' ACAM. Compila una relazione scritta per l'Assemblea.

3. Finanze

Anno contabile

Art. 28

L'anno contabile coincide con l'anno civile. I conti si aprono il 1. gennaio e si chiudono il 31 dicembre.

Risorse finanziarie

Art. 29

Le risorse finanziarie dell'ACAM sono costituite da:

- Contributi comunali
- Contributi cantonali
- Le entrate comprensive del pagamento a carico degli utenti, dei rimborsi delle assicurazioni malattia e di altre assicurazioni.
- Quote sociali dei membri
- Donazioni, lasciti o legati

Responsabilità

Art. 30

Per gli obblighi finanziari dell'ACAM risponde solo il patrimonio sociale.



4. Disposizioni finali

Revisione dello statuto

Art. 31

Una revisione totale o parziale del presente statuto è decisa dalla maggioranza dei 2/3 dei voti presenti.

Per una revisione che modifica gli scopi ed i compiti dell'ACAM è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti e 1/2 dei voti dei comuni soci presenti.

Scioglimento

Art. 32

Lo scioglimento dell'ACAM deve essere deciso con la maggioranza di 2/3 dei voti presenti e con la maggioranza dei 2/3 dei voti dei Comuni soci presenti.

Il patrimonio dell'ACAM è versato ad un'istituzione sociale del Moesano che si prefigge gli stessi o simili scopi.

Entrata in vigore

Art. 33

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea del 19 dicembre 2017 e sostituisce lo Statuto dell'Associazione per la Cura e l'Assistenza a domicilio nel Moesano del 13 dicembre 2011.

Cama, 19 dicembre 2017

Per il comitato

Il presidente (D. Belloli):

La segretaria (F. Baruffi):